

NOTA DI LETTURA

N. 8/2019

A.C. N. 2222

**NOTA DI LETTURA
ALLA LEGGE DI CONVERSIONE
DL 126/2019
“MISURE DI STRAORDINARIA
NECESSITA’ ED URGENZA IN MATERIA DI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E
DEGLI ENTI DI RICERCA E ABILITAZIONE DEI
DOCENTI”**

**TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI IN DATA 03/12/2019**

Testo contenente le modifiche approvate dalle commissioni riunite VII e XI della Camera

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126	COMMENTI ALLE MODIFICHE
<p>Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (GU n.255 del 30-10-2019) Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 03/12/2019 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;• Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di• personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;• Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;• Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;• Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il	

<p>superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2019; • Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione; 	
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.</p> <p>2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).</p> <p>3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al</p>	<p>Il Miur è autorizzato a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria insieme al concorso ordinario</p> <p>La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale; si conclude con la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per classi di concorso, tipologia di posto e Regioni per un totale di 24.000 posti.</p> <p>I docenti che superano il punteggio minimo e che non rientrano nel contingente dei 24.000 possono conseguire l'abilitazione alle condizioni indicate al comma 9 lettera g).</p> <p>La procedura straordinaria è bandita nelle Regioni e per i posti che si prevede siano disponibili negli anni 2020/21 – 2022/23. Resta salvo il diritto all'assunzione dei vincitori anche successivamente all'a.s.2022/23</p>

<p>comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.</p> <p>4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo per la scuola secondaria degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi nel 2016 e nel 2018 per le rispettive quote, disposta la confluenza della eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, alla immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1, è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati e fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.</p> <p>5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:</p> <p>a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).</p> <p>I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020.</p> <p>b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;</p> <p>c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5</p>	<p>Nel periodo 2020/21 – 2022/23, una volta completata l'assunzione in ruolo da GaE e da concorsi (2016 e 2018), l'eventuale quota residua delle GaE confluisce in quella riservata ai concorsi; alla procedura straordinaria è destinata una quota del 50% dei posti così residuati.</p> <p>La partecipazione alla procedura straordinaria è riservata a coloro che:</p> <p>a) abbiano svolto nel periodo 2008/09 e 2019/20 almeno tre annualità di servizio (di almeno 180 gg.)</p> <p>Il servizio svolto su sostegno (senza specializzazione) vale per la classe di concorso</p> <p>I docenti che raggiungono la 3° annualità nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell'anno scolastico.</p> <p>b) hanno svolto, nel periodo considerato, almeno un anno nella specifica classe di concorso o tipologia di posto</p> <p>c) posseggono il titolo di studio richiesto. Per partecipare alla procedura per il</p>
--	---

<p>del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.</p> <p>6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.</p> <p>7. E' altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5.</p> <p>Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma</p>	<p>sostegno è richiesta anche la relativa specializzazione.</p> <p>Il servizio è considerato valido se prestato nelle scuole secondarie statali o nei progetti regionali di cui al D.L.134/2009 (convertito nella L.167/2009) e di cui al D.L.104/2019 (convertito nella L.128/2013)</p> <p>Possono partecipare alla procedura straordinaria solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione i docenti che hanno maturato il requisito del triennio di servizio, anche cumulativamente, nelle scuole paritarie e nei percorsi relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, a condizione che il servizio sia stato svolto, nel biennio dell'obbligo scolastico, su insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ordinamentali.</p> <p>I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti senza</p>
--	--

<p>5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.</p> <p>8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.</p> <p>9. La procedura di cui al comma 1 prevede:</p> <p>a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;</p> <p>b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;</p> <p>c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;</p> <p>d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;</p> <p>e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);</p> <p>f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);</p>	<p>il requisito del servizio specifico con tre anni di servizio ed il possesso del titolo di studio</p> <p>I docenti possono partecipare alla procedura straordinaria in una sola Regione sia per i posti comuni che per il sostegno.</p> <p>La procedura straordinaria prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche; - una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio della prova scritta e della valutazione dei titoli; - l'immissione in ruolo dei vincitori e la loro ammissione al periodo di prova; - una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla cui partecipano i docenti delle paritarie, CFP e coloro che hanno servizi misti su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche; - la compilazione di un elenco non graduato di coloro che nelle 2 procedure di cui sopra hanno raggiunto il punteggio minimo; - che i vincitori della procedura straordinaria (24.000) conseguono l'abilitazione all'atto della conferma in ruolo. I vincitori possono conseguire l'abilitazione prima dell'assunzione a T.I. partecipando al percorso di abilitazione;
--	--

<p>g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché:</p> <p>1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;</p> <p>2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;</p> <p>3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).</p> <p>10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.</p> <p>11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:</p> <p>a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;</p> <p>b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10.</p> <p>c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);</p> <p>d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;</p> <p>e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;</p> <p>f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante</p>	<p>- l'abilitazione per coloro che sono iscritti negli elenchi non graduati purché abbiano:</p> <p>1) un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione;</p> <p>2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso</p> <p>3) superino la prova di cui al comma 13.</p> <p>Le prove computer base sono superate con la valutazione minima di 7/10. I programmi di esame sono quelli previsti per il concorso ordinario 2016.</p> <p>Uno o più decreti del Miur fisseranno:</p> <p>a) i termini di presentazione delle domande;</p> <p>b) la composizione del C.T.S. che valida i quesiti relativi alle prove;</p> <p>c) la tabella di valutazione;</p> <p>d) i posti disponibili;</p> <p>e) la composizione delle commissioni di valutazione;</p> <p>f) l'ammontare dei diritti di segreteria.</p>
---	--

<p>dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.</p> <p>13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:</p> <p>a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;</p> <p>b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;</p> <p>c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.</p>	<p>Ai componenti del CTS spettano esclusivamente i rimborsi spese.</p> <p>Il Miur, entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce con decreto regolamentare:</p> <p>a) le modalità di acquisizione dei 24 CFU per i vincitori della procedura a carico dello Stato, ove non ne siano già in possesso;</p> <p>b) le modalità della prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. Il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.</p> <p>c) le modalità di acquisizione dei 24 CFU per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso. L'onere sarà a carico degli aspiranti.</p>
--	--

<p>14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</p> <p>15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.</p> <p>16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.</p> <p>17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo, sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.</p> <p>17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del</p>	<p>Il periodo di formazione iniziale e prova viene assolto qualora valutato positivamente. Agli assunti in ruolo si applica il blocco per almeno altri 4 anni nella scuola di titolarità, salvo caso di soprannumero o esubero o i casi previsti dall'art.33 commi 5 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. E' eliminata la riserva di posti del 10% per il concorso ordinario nonché la deroga che consentiva la partecipazione al concorso ordinario ai precari con 36 mesi di servizio. E' abrogata la disposizione che prevedeva un super punteggio per il servizio nel primo concorso ordinario</p> <p>L'abilitazione non dà diritto all'assunzione.</p> <p>A partire dall'a.s.2020/21 i posti di ruolo del personale docente ed educativo rimasti vacanti per esaurimento delle graduatorie "locali" (GaE e concorsi) possono essere assegnati a ruolo ad aspiranti presenti nelle graduatorie di altri territori con le seguenti modalità.</p> <p>Presentazione di una domanda (esclusivamente on line) per l'assunzione in una o più province di una medesima Regione per ciascuna graduatoria di provenienza.</p>
--	--

<p>codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p><i>17-ter.</i> Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma <i>17-bis</i> nel limite dei posti di cui al comma 17.</p> <p><i>17-quater.</i> Le immissioni in ruolo di cui al comma <i>17-ter</i> sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:</p> <p>a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;</p> <p>b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;</p> <p>c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.</p> <p><i>17-quinquies.</i> Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma <i>17-bis</i> nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma <i>17-ter</i>.</p> <p><i>17-sexies.</i> Alle immissioni in ruolo di cui al comma <i>17-ter</i> si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma <i>17-ter</i> comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari</p>	<p>Gli USR entro il 10 settembre determinano le immissioni in ruolo dei docenti provenienti da fuori provincia/Regione.</p> <p>Le assunzioni da fuori provincia/Regione rispettano la ripartizione GaE/concorsi. L'eventuale posto dispari è destinato ai concorsi. Per i concorsi l'ordine sarà il seguente:</p> <p>a) Concorsi ordinari in ordine di indizione (G.M.2016 e successivi)</p> <p>b) Concorsi riservati selettivi in ordine di indizione</p> <p>c) Concorsi riservati non selettivi in ordine di indizione (GM concorso straordinario infanzia e primaria 2018 e GMRE 2018 ex FIT).</p> <p>Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione il Miur, con proprio decreto, disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle istanze.</p> <p>Agli assunti in ruolo da questa procedura si applica il blocco per altri 4 anni nella scuola di titolarità, salvo casi di soprannumero o esubero o i casi previsti dall'art.33 commi 5 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre, il superamento del periodo di prova comporta la decadenza da tutte le graduatorie, salvo da quelle di differenti concorsi ordinari</p>
--	---

<p>per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito.</p> <p>17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.</p> <p>17. 1. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:</p> <p>«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401.</p> <p>3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».</p> <p>17. 2. Le disposizioni di cui al comma 17.1. non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine di cui al comma 17.1.</p> <p>18. Le graduatorie di merito ed elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno,</p>	<p>Nel caso di procedure concorsuali non ancora concluse, i relativi posti sono accantonati e indisponibili per le assunzioni da fuori Regione/Provincia.</p> <p>Si modifica il comma 3 dell'art.399 del T.U. 297/1994 (blocco triennale)</p> <p>Dalle assunzioni per l'a.s.2020/21 a tutti i docenti assunti in ruolo a qualsiasi titolo si applica il blocco quinquennale nella scuola di titolarità. Durante il quinquennio non è possibile chiedere il trasferimento, l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria e gli incarichi a tempo determinato (art.36 CCNL 2006/09), salvo casi di soprannumero o esubero o i casi previsti dall'art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso o alla iscrizione nella GaE.</p> <p>Il superamento del periodo di prova comporta la cancellazione da ogni graduatoria (finalizzata sia alle assunzioni a t.i. che a t.d.) ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.</p> <p>Le disposizioni relative al blocco quinquennale non possono essere derogate dai CCNI. Sono fatti salvi i diversi regimi dei docenti già assunti in ruolo precedentemente.</p> <p>Le graduatorie e gli elenchi aggiuntivi del concorso ordinario 2016 manterranno la propria validità per un ulteriore anno.</p>
--	---

<p>oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016 numeri 105, 106 e 107 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, per la scuola dell'infanzia e primaria e di cui articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.</p> <p>18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.</p> <p>18-quater. In via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, in considerazione dei tempi di applicazione</p>	<p>I vincitori e gli idonei del concorso 2016 possono essere inseriti, a domanda, anche in Regioni diverse da quelle di pertinenza delle graduatorie di origine in una fascia aggiuntiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla graduatoria del concorso straordinario (per i docenti dell'infanzia e primaria); - alla graduatoria del concorso FIT 2018 (per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado). <p>I docenti che attualmente frequentano i corsi di specializzazione per il sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione sono ammessi con riserva sia alla procedura straordinaria che ai concorsi ordinari banditi negli anni 2019 e 2020. La riserva andrà sciolta entro il 15 luglio 2020.</p> <p>Sui posti di "quota 100" non utilizzati per le immissioni in ruolo di agosto 2019, sono nominati a tempo indeterminato i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie che siano in posizione utile per la nomina. La nomina avverrà con decorrenza giuridica al 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio.</p>
--	--

<p>dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.</p> <p>18-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>18-sexies. L'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.»</p> <p>18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies</p> <p>18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d),</p>	<p>L'immissione in ruolo precede la mobilità dell'anno scolastico 2020/2021.</p> <p>Il fondo della buona scuola viene incrementato.</p> <p>Modifica dell'art.20, comma 4, D.L.vo 66/2017:</p> <p>I componenti dei GIT hanno diritto ad un compenso da definire con apposito CCNI. Non hanno, invece, diritto all'esonero dal servizio.</p> <p>Disposizioni di natura economica.</p>
--	---

<p>del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.</p> <p>19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.</p>	<p>Nei concorsi ordinari, al titolo di dottorato di ricerca viene riconosciuto un punteggio non inferiore al 20% di quello massimo previsto per i titoli.</p>
---	---

<p>Art. 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)</p> <p>1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.</p> <p>2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.</p> <p>3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4ª serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi</p>	<p>Reclutamento I.R.C.</p> <p>È previsto entro il 2020 un concorso per coprire i posti vacanti nel triennio 2020/21 – 2022/23. Il concorso prevede una riserva di posti pari al 50% per i docenti con 3 annualità di servizio in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano.</p> <p>Nelle more della predisposizione del concorso è previsto lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2004.</p>
--	---

<p>nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.</p> <p>3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Per il concorso IRC non sono previsti nuovi oneri a carico dello Stato</p>
<p>Art. 1-ter. (Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)</p> <p>1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (<i>coding</i>).</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.</p> <p>2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Nei percorsi per l'acquisizione dei 24 CFU nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria ovvero nell'ambito del periodo di formazione e prova del personale docente dovranno essere previste competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (<i>coding</i>).</p> <p>Il Miur provvederà con decreto.</p> <p>Anche in questo caso non sono previsti nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato</p>
<p>Art. 1-quater. (Disposizioni urgenti in materia di supplenze)</p> <p>1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Viene modificata la L.124/1999 per quanto riguarda l'assegnazione delle supplenze</p>

<p><i>a)</i> all'articolo 4, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine e a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-<i>bis</i>»;</p> <p><i>b)</i> dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-<i>bis</i>. Al fine di garantire la copertura delle supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.»</p> <p>2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.</p> <p>3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, individuano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.</p> <p>4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b)</i>, e comma 2, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»</p>	<p>Per il conferimento delle supplenze di durata fino al 31/08 e al 30/06, dopo le GaE, sono istituite nuove graduatorie provinciali di cui una specifica per gli insegnanti specializzati.</p> <p>Viene istituita una specifica graduatoria provinciale per il sostegno destinata ai docenti con il titolo di specializzazione.</p> <p>I docenti inseriti nelle nuove graduatorie provinciali scelgono fino a 20 scuole (graduatorie di istituto della provincia) nella quale hanno presentato per la copertura esclusivamente delle supplenze brevi e temporanee</p> <p>Viene posticipata al 2022/2023 la disposizione della L.107/2015 che consentiva l'inserimento in graduatoria di istituto dei soli abilitati (abolizione III fascia di istituto)</p> <p>Gli inserimenti in III fascia previsti nell'anno 2019/2020, riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i docenti già inseriti in III fascia; ○ i nuovi inserimenti che dovranno conseguire i 24 CFU

Art.-1-quinquies

(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 ed 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede amministrativa o civile relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*bis*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente “Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Si tratta di una modifica al Decreto Dignità (sentenze di rigetto relative ai diplomati magistrali) che, a regime, dispone termine e modalità in materia di contenzioso.

Le sentenze di rigetto vengono eseguite entro 15 giorni dalla notifica.

Qualora le sentenze di rigetto vengano notificate oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni, a tutela della continuità, i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato vengono trasformati in contratti a tempo determinato con scadenza non posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

<p style="text-align: center;">Art.-1-sexies</p> <p style="text-align: center;">(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)</p> <p>1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.</p>	<p>È possibile utilizzare gli educatori delle graduatorie comunali per garantire il servizio nelle scuole paritarie comunali dell'infanzia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche.</p> <p>1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;</p> <p>b) il secondo periodo è soppresso;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;</p> <p>d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;</p> <p>e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;</p>	

<p>f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».</p> <p>2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.</p> <p>3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dal 2023. fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.</p> <p>4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti</p>	<p>I dirigenti tecnici sono incrementati di ulteriori 87 posti dal 2023.</p>
---	--

<p>tecniche di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;</p> <p>b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi»;</p> <p>c) al comma 5-ter le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»; dopo le parole «modalità di svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche in più fasi.»;</p>	<p>Disposizioni in materia di L.S.U.</p> <p>I contratti di appalto per il personale LSU sono prorogati al 29/02/2020.</p> <p>A decorrere dal 1° marzo 2020 il personale LSU verrà internalizzato attraverso una procedura selettiva e di mobilità.</p> <p>La procedura selettiva riguarda 11.263 posti appartenenti al profilo di collaboratore scolastico.</p> <p>Le modalità per la predisposizione delle graduatorie sono quelle previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).</p> <p>Nuove esclusioni</p>
---	---

d) il comma 5-*quater*, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al precedente comma 5-*ter*, sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito dai partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-*ter* sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*.»;

e) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

«5-*quinquies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al precedente comma 5-*quater*.

Saranno possibili anche le assunzioni a tempo parziale.

Successivamente alla procedura di stabilizzazione, le eventuali disponibilità residue sono utilizzate, a domanda, per la trasformazione in contratti a tempo pieno dei posti assegnati in part-time anche al personale in soprannumero, sulla base di una graduatoria nazionale.

Le disponibilità derivanti dai pensionamenti del personale LSU stabilizzato vengono utilizzate prioritariamente per la trasformazione a tempo pieno dei contratti part time LSU.

Il personale LSU stabilizzato non ha diritto al riconoscimento del servizio prestato quale LSU ai fini della ricostruzione di carriera.

Per il 2020/21 è prevista, una tantum, una operazione di mobilità straordinaria sui posti lasciati liberi da pensionamento e non trasformati in tempo pieno. La mobilità sarà disciplinata da una apposita sequenza contrattuale.

<p>Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.</p> <p>5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al precedente comma, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non può, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio</p>	<p>Nelle more dell'espletamento delle operazioni di mobilità straordinaria i posti e le ore residue sono coperti con supplenze.</p> <p>Dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s.2020/21, e sempre nei limiti di spesa previsti, è disposta una nuova procedura selettiva.</p> <p>Tale procedura è finalizzata all'assunzione, a partire dal 1° gennaio 2021, di personale LSU che, per almeno 5 anni anche non continuativi, abbia svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole statali. Nell'ambito dei 5 anni devono essere compresi gli anni 2018 e 2019.</p> <p>Esclusioni per la nuova procedura</p>
--	---

<p>in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale ed i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.».</p> <p>f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:</p> <p>“6.bis a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'art.1, comma 622, della L.27/12/2017,</p>	<p>Assunzioni dalla nuova procedura anche part-time</p> <p>Nelle more dell'espletamento delle operazioni di mobilità straordinaria i posti e le ore residue sono coperti con supplenze.</p> <p>Anche in questo caso, non si ha diritto al riconoscimento dei servizi prestati in qualità di LSU ai fini della ricostruzione di carriera.</p> <p>Dall'a.s.2020/21 è autorizzato lo scorrimento per 45 posti dalla graduatoria per la stabilizzazione degli LSU di Palermo.</p>
---	---

<p>nr.205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.</p> <p>6-ter All'onere derivante dal comma 6 bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni dall'anno 2021 si provvede:</p> <p>a) Quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art.1, comma 601 della L.27/12/2006 nr.296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'art.1, comma 763, della L.30/12/2018, n.145;</p> <p>b) Quanto a euro 1,355 per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.1, comma 202, della L.13/07/2015, nr.107".</p> <p>5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a, pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:</p> <p>a) quanto a euro 28 milioni, pari a 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;</p> <p>b) quanto a euro 60 milioni mediante una corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei</p>	<p>Contemporaneamente viene disaccantonato un analogo numero di posti dalla dotazione organica del profilo di collaboratore scolastico della medesima provincia.</p> <p>Commi di natura finanziaria</p>
---	---

<p>servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/12. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nelle quali la percentuale di idonei viene elevata al 30 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p>	<p>Viene prevista una procedura selettiva di mobilità straordinaria per il personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto, il servizio di sostituzione del D.s.g.a., a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e per almeno tre anni interi.</p> <p>Le graduatorie di tale procedura saranno utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario per D.s.g.a.</p> <p>La quota degli idonei del concorso ordinario aventi diritto all'assunzione in ruolo passa dal 20% (già previsto nel bando) al 30%.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico.</p> <p>1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».</p> <p>2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>	<p>L'articolo 3 dispone l'esclusione dai controlli biometrici delle presenze del personale scolastico (ATA) nonché dei Dirigenti scolastici.</p> <p>I comuni possono deliberare, in ragione delle condizioni economiche delle famiglie, una partecipazione diretta delle stesse ai costi sostenuti per il trasporto degli alunni per una quota inferiore al costo, fatto salvo l'equilibrio di bilancio.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 8 Disposizioni contabili</p> <p>1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.</p> <p>2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.</p> <p>3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni a 9 decorrere dal 2020».</p> <p>4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonche' con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attivita' didattiche».</p>	<p>Confermata la disposizione, già inserita nell'ipotesi di CCNI sul FMOF 2019/20, che ha esteso anche ai docenti con contratto a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) il bonus per la valorizzazione del merito previsto dalla L.107/2015.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Copertura finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonché dalle lette c) e d) del presente comma pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:</p> <p>a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e</p>	

<p>delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4 e 8, comma 3;</p> <p>b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;</p> <p>d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;</p> <p>e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;</p> <p>e bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.1 comma 202 della L.13 luglio 2015, nr.107.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.9 bis (Clausola di salvaguardia)</p> <p>Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	

